



CITTÀ DI CHIVASSO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 29/09/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **Settembre**, alle ore **20:45**, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in **videoconferenza**, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome Nome	P	A
1	CASTELLO CLAUDIO	X		10	DE COL ANNALISA	X	
2	PIPINO GIOVANNI	X		11	BUO CLAUDIA	X	
3	SCINICA GIOVANNI PASQUALE	X		12	DORIA MATTEO	X	
4	PEROGLIO CRISTINA	X		13	CICONTE DOMENICO	X	
5	VERDINI SERENA		X	14	SAVINO FEDERICO	X	
6	PERFETTO ALFONSO	X		15	PASTERIS ADRIANO	X	
7	TRONO ANNA	X		16	MAROCCO MARCO	X	
8	MARINO ANTONIO	X		17	CIPOLLA FABIO	X	
9	SCARANO DOMENICO	X					

Assistono alla seduta, collegati anch'essi in videoconferenza, gli Assessori SIRAGUSA TIZIANA, BARENGO DOMENICO, MORETTI CLAUDIO, CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA

Assume la presidenza Il Presidente del consiglio Giovanni Pipino

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità individuati con proprio decreto del 23.03.2020 e s. m.i., essendo presenti n. **16.** Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

Alle ore 20.45 riprende la seduta iniziata il 28.09.2020.

Il Segretario Generale effettua l'appello e, alla presenza di 16 consiglieri (risulta assente la consigliera Verdini), il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si prosegue con la trattazione del punto n. 9 all'ordine del giorno.

\* \* \*

## L'ASSESSORE AI TRIBUTI

### **Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (AREERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'AREERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Dato atto che**, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47, adottata in data odierna è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - TARI;

### **Richiamati:**

- la deliberazione del C.C. n. 24 del 29 giugno 2020 avente per oggetto: "Convenzione con il Consorzio di Bacino 16 per la gestione della Tassa Rifiuti (TARI)";
- l'art. 39 del Regolamento comunale disciplinante la Tari, approvato in data odierna, il quale prevede, in continuità con quanto già previsto nell'art. 54 del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), disciplinante la TARI sino al 31 dicembre 2019, che, ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, fino al trasferimento definitivo delle competenze ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e sue modifiche e integrazioni e della L.R. n. 1/2018, la gestione della TARI sia affidata al Consorzio di Bacino 16, sulla base di apposita convenzione, stabilendo altresì che la gestione della tassa per l'anno 2020 è disciplinata dalla convenzione con il Consorzio di Bacino 16 approvata con la sopra citata deliberazione, ulteriormente prorogabile di anno in anno, fino al trasferimento definitivo delle competenze del Consorzio ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e sue modifiche e integrazioni e della L.R. n. 1/2018 e sue modifiche e integrazioni, previo esplicito consenso reso formalmente in tal senso da parte dei sottoscrittori entro il mese antecedente alla scadenza, ai sensi dell'art. 2 della stessa;

**Considerato che**, con la deliberazione 443/2019/R/RIF l'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e ambiente ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi a:

- esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro comunitario e nazionale;
- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica[.];

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, qui di seguito riepilogata:

- a) il/i soggetto/i gestore/i predisporre/predispongono annualmente il Piano Economico Finanziario e lo trasmette/trasmettono all'Ente Territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente effettua la procedura di validazione – direttamente o rivolgendosi ad un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del Pef ed i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente.

**Verificato inoltre che** spetta all'Ente Territorialmente competente la determinazione dei coefficienti necessari alla formulazione finale del PEF, e più in dettaglio:

- il coefficiente di recupero di produttività ( $X_a$ ), il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa),
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);
- il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21;
- l'ulteriore parametro correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI ( $\omega$ ) per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei range individuati da ARERA;
- l'eventuale componente di gradualità  $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$
- il numero di rate ( $r$ ) nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata ( $\gamma_1$ ), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio ( $\gamma_2$ ) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi ( $\gamma_3$ );
- i costi operativi incentivanti ovvero costi previsionali relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale (COITVexp COITF, exp);

**Tenuto conto che**, in base alla definizione di ARERA ("l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente") ed all'attuale organizzazione regionale del servizio, il Consorzio di Bacino 16 risulta essere l'Ente Territorialmente Competente per tutti i Comuni che vi fanno parte;

**Preso atto che**, la stesura del PEF ha avuto luogo attraverso i seguenti passaggi:

- il Gestore del Servizio (SETA SpA) ha trasmesso al Consorzio di Bacino 16, il Piano Economico Finanziario ‘grezzo’, la relazione di accompagnamento, e la relativa certificazione;
- il Comune ha trasmesso al Consorzio di Bacino 16 i costi di propria pertinenza corredati dalla relazione di accompagnamento, dalla documentazione di supporto e dalla relativa certificazione;
- il Consorzio di Bacino 16 ha provveduto alla determinazione e certificazione dei propri costi per il Comune di Chivasso, per il quale svolge l'attività di gestione del tributo TARI, sulla scorta dei costi già consuntivati per l'anno 2018, debitamente rivalutati;
- alla luce dei documenti ricevuti e della copiosa corrispondenza intercorsa con il Comune, il Consorzio di Bacino 16, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 3 settembre 2020, ha provveduto a validare il Piano Economico Finanziario anno 2020, comprensivo dei coefficienti sopra citati, trasmettendo la suddetta delibera, il Pef 2020 e documentazione varia al Comune, con nota registrata al protocollo generale al n. 34971 in data 10 settembre 2020;

**Appurato che:**

- il Pef 2020 validato dal Consorzio di Bacino, comprendente altresì la prima delle 4 rate del conguaglio dei costi relativi all'anno 2018 rideterminati dal Consorzio di Bacino 16 secondo i nuovi criteri ARERA, espone un costo complessivo di **6.412.615,00 €**, al netto:
  - a) delle detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione ARERA n. 443/2019, per 510.050,00 € riferite ai costi delle quote inesigibili TIA, la cui ultima tranche è stata riconosciuta al Consorzio di Bacino 16 nel 2019 e per 15.600 € riferite al costo del diserbo stradale, non più svolto da SETA nel 2020, come da nota del Consorzio di Bacino 16 registrata al prot. n. 32528 del 28 agosto 2020;
  - b) dell'importo del recupero evasione come da rendiconto 2018, debitamente rivalutato, come prescritto da ARERA, per 328.301,00 €;
  - c) dell'importo del contributo MIUR a copertura del costo del servizio per le scuole statali per 23.874,00 €;
- secondo i nuovi criteri stabiliti da ARERA, il costo complessivo risultante dal Pef 2020 sarebbe imputato per 3.860.570,00 € alla parte variabile e per 2.552.045,00 € alla parte fissa; senonchè, per garantire il rispetto della condizione prevista dall'art. 3 del Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR), approvato con deliberazione ARERA n. 443/2019 (il rapporto fra le componenti di costo variabile dell'anno in corso e quelle dell'anno precedente deve essere compreso fra 0,8 e 1,2; la parte eccedente deve essere riclassificata) il Consorzio di Bacino 16, in qualità di Ente Territorialmente competente, ha calcolato che una componente di costo variabile pari a 1.194.623,00 € debba essere detratta dalla stessa e aggiunta alla componente di costo fissa. Pertanto, al fine della determinazione delle tariffe TARI anno 2020, occorre considerare i seguenti importi:

**ENTRATE TARIFFARIE RELATIVE ALLA COMPONENTE DI COSTO VARIABILE RICLASSIFICATA** **2.665.947,00 €**

**ENTRATE TARIFFARIE RELATIVE ALLA COMPONENTE DI COSTO FISSO RICLASSIFICATA** **3.746.668,00 €**

**TOTALE PEF 2020** **6.412.615,00 €**

**Visto** il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in base al quale “nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”, combinato con il già citato comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Riscontrata** una diffusa e condivisa incertezza applicativa delle disposizioni contenute nel sopra citato comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i., soprattutto alla luce della non corrispondenza degli elementi di costo considerati nel conteggio dei fabbisogni standard e le voci del

piano finanziario previste dal DPR 158/1999 ovvero negli altri commi dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.e.i. (per esempio, gli accantonamenti al fondo rischi su crediti e i mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla TIA ed alla TARES, sono voci di costo non contemplate nei fabbisogni standard), nonché della non disponibilità delle risultanze aggiornate dei fabbisogni standard del servizio di igiene urbana;

**Dato atto che** l'art. 16 del MTR approvato con deliberazione ARERA n. 443/2019 prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

**Preso atto** delle *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443”* diffuse dal Mef in data 23 dicembre 2019, con le quali *“si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”* per poi porre in evidenza che quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle importanti novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

**Appurato che**, per l'applicazione del comma 653 della legge n. 147 del 2013, i valori dei costi standard sono da calcolarsi in relazione alle caratteristiche del servizio attive per l'annualità 2020, cui il PEF si riferisce; diversamente, per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443/2019 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF);

**Considerato che** gli eventuali divari fra quanto previsto in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce dei servizi previsti compresi nella scheda redatta dal soggetto gestore e dai maggiori costi stabiliti dal Consorzio di Bacino 16 nella redazione del Piano Finanziario, nonché della nuova modalità di determinazione dei costi prevista da ARERA;

**Preso atto** delle risultanze emerse dal conteggio effettuato dal Consorzio di Bacino 16, in base al quale, il costo standard complessivo del servizio per il Comune di Chivasso ammonterebbe a 4.032.497,11 €, come da scheda allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, trasmessa unitamente al Pef validato, registrati al protocollo generale al n. 34971 del 10 settembre 2020;

**Considerato che:**

- con propria precedente deliberazione in data odierna è stato approvato il nuovo regolamento comunale disciplinante la TARI;
- in base all'art. 10 del nuovo regolamento *“Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e delle disposizioni del presente regolamento. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario”*;
- in base all'art. 14 del nuovo regolamento disciplinante la TARI, le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, in conformità al

metodo normalizzato approvato con DPR 27 aprile 1999 n. 158 e la ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani;

**Riscontrato che** occorre ora provvedere all'approvazione delle tariffe relative al tributo in questione per l'anno 2020, in applicazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra citate, previa determinazione della ripartizione dei costi complessivi fra utenze domestiche e non domestiche e determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999;

**Richiamato** l'art. 16 comma 6 del nuovo regolamento TARI, ai sensi del cui *disposto* "Per le categorie "banchi di mercato di beni durevoli" e "banchi di mercato generi alimentari", si utilizzerà la medesima tipologia di calcolo adottata per le altre utenze non domestiche, adeguata al fatto che, ai fini della determinazione della copertura dei costi loro imputabili ovvero dell'incasso dell'effettivo gettito dell'entrata tariffaria imputabile alle rispettive categorie, deve essere considerato il gettito derivante dall'applicazione della tariffa giornaliera espressa in Euro/mq/giorno, anziché da quella annuale. Conseguentemente le tariffe di tali tipologie di utenza, dopo aver individuato l'entrata tariffaria a loro imputabile congiuntamente con le altre categorie non domestiche, verranno determinate separatamente. Il costo complessivo loro imputabile è pari al gettito tariffario derivante dall'applicazione delle formule DPR 158/1999";

**Ritenuto** mantenere invariati i criteri di commisurazione ed i parametri di riferimento già utilizzati fino allo scorso anno, pertanto, di confermare la ripartizione dei costi totali del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche nella misura già determinata lo scorso anno, in ragione dell'assenza di modificazioni dell'assetto complessivo delle utenze del servizio, attribuendo il **sessanta per cento** del costo complessivo all'utenza domestica ed il **quaranta per cento** a quelle non domestica, in linea con quanto indicato nelle previsioni del Programma Provinciale Rifiuti;

**Ritenuto altresì**, per le medesime ragioni anzi indicate, di confermare le misure dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti **Ka** e **Kb** per le utenze domestiche e **Kc** e **Kd**, per le utenze non domestiche, di cui alle Tabelle del "Metodo normalizzato" contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come definite ed applicate fino al 2019 - *Ka fissi stabiliti dal DPR 158/1999; Kb medi; Kc e Kd in misura diversa per le diverse categorie, ma comunque entrambi minimi o massimi, come meglio riepilogati nei singoli allegati che si uniscono alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale* - nell'intento di garantire quanto più possibile stabilità all'assetto della struttura tariffaria introdotta dal 1° gennaio 2006, il contenimento degli oneri a carico delle utenze a più alta produttività di rifiuti, che il passaggio al sistema tariffario di cui al citato D.P.R. n. 158 ha maggiormente penalizzato, mantenendo una omogeneità ed una certa perequazione del carico fiscale delle diverse categorie, stante la sostanziale assenza di elementi di novità rispetto agli anni precedenti;

Dato atto che, **sulla scorta di quanto sopra evidenziato, delle disposizioni normative e regolamentari e del Pef validato, ai fini della determinazione delle tariffe delle singole categorie di utenza di competenza dell'anno 2020, il costo deve essere suddiviso come indicato negli allegati A e B, uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;**

**Rilevato che**, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, adeguate al computo delle tariffe giornaliere per quanto concerne gli operatori mercatali, tenuto conto dei coefficienti adottati per ciascuna categoria di utenza e dei dati riguardanti le superfici soggette a tariffa note per ciascuna categoria, negli **allegati C, D ed E**, che si uniscono al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, sono stati riportati i conteggi effettuati per la determinazione delle tariffe delle singole categorie di utenza a decorrere dall'1/1/2020, come riepilogate **nell'allegato F**;

**Appurato che** dall'applicazione delle tariffe di cui all'allegato F) scaturisce un gettito della TARI stimato per l'anno 2020 di complessivi **6.412.615,00 €**, assicurando, in via previsionale, la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario 2020 validato dal Consorzio di Bacino 16, in qualità di Ente Territorialmente Competente, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto che** le scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2020 sono già state stabilite nell'art. 28 comma 8 del nuovo regolamento TARI, ai sensi del cui disposto "Per il solo anno 2020 le scadenze e le

modalità di pagamento sono quelle stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10 febbraio 2020 e delle successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 43 del 5 marzo 2020 e n. 49 del 12 marzo 2020. E' comunque facoltà del contribuente versare il tributo dovuto per l'acconto in unica soluzione entro la scadenza del saldo (2 DICEMBRE 2020)";

**Atteso che** sulla tassa è altresì dovuto il tributo provinciale per le funzioni ambientali (TEFA), previsto dalla Provincia di Torino per l'anno in corso nella misura del cinque per cento;

**Appurato che**, ai sensi dell'art. 23 c. 14 del nuovo regolamento TARI, le agevolazioni di cui allo stesso articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale;

**Rilevato in proposito che** il presunto minor gettito e corrispondente maggior costo delle nuove agevolazioni disposte con l'art. 23 commi 1 lettera c), 9, 12 e 13 del nuovo regolamento TARI, stimato in complessivi **550.000,00 €**, potrà trovare copertura con l'utilizzazione del fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del DL 34/2020 convertito in L. n. 77/2020, fatta salva l'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero dell'esercizio 2019, qualora l'utilizzazione del predetto fondo non risultasse possibile alla luce di intervenuti chiarimenti normativi o ministeriali in senso contrario; si provvederà a tale fine con apposita variazione di bilancio da adottarsi entro il termine per la verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 TUEL;

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**Dato atto che** con l'art.107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30 settembre 2020;

Visti altresì:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Acquisiti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000, da parte dei rispettivi responsabili dei servizi interessati;

**Appurato che** la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la Programmazione Economica e l'Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, nella seduta del 18 settembre 2020, come da verbali in atti;

Tutto ciò premesso;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2020:
  - a) mantenimento della suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche già utilizzata sino allo scorso anno: **60% utenze domestiche; 40% utenze non domestiche;**
  - b) utilizzo degli stessi coefficienti **Ka, Kb, Kc e Kd** per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, già utilizzati sino allo scorso anno per la determinazione delle tariffe TIA/TARES/TARI, come riportati nei singoli allegati uniti alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di determinare, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale e del piano finanziario validato dal Consorzio di Bacino 16, in qualità di Ente Territorialmente competente, le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2020, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, adeguate al computo delle tariffe giornaliere per quanto concerne gli operatori mercatali, sulla base dei conteggi evidenziati negli **allegati A, B, C, D ed E**, che si uniscono alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e come risultanti dall'allegata tabella riepilogativa (**allegato F**);
- 4) di dare atto che, con l'applicazione delle tariffe di cui al punto precedente alle singole utenze domestiche e non domestiche, è assicurata, in via previsionale, la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato alla presente deliberazione, per l'importo complessivo di **6.412.615,00 €**;
- 5) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui agli art. 23 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, come indicato nelle premesse, qui integralmente richiamate;
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di consentire il tempestivo adempimento evidenziato al punto precedente.

\* \* \*

Uditi gli interventi dei Consiglieri, come da registrazione agli atti,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Rispettate le procedure di voto previste dal decreto 23.03.2020 e s.m.i. e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità in esso individuati,

Con 10 voti favorevoli e 6 astenuti (Doria, Savino, Ciconte, Pasteris, Marocco e Cipolla)

### **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta.

Successivamente,

per i motivi sopra esposti, con separata votazione,

con 10 voti favorevoli e 6 astenuti (Doria, Savino, Ciconte, Pasteris, Marocco e Cipolla) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Giovanni Pipino  
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Giuseppina De Biase  
Firmato digitalmente